

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RICCI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TINA

Nella seduta del 12/01/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente lamenta il superamento della soglia usura per la determinazione degli interessi corrispettivi e moratori, in riferimento al contratto di finanziamento concluso con l'intermediario resistente.

In particolare:

- *"in caso di estinzione anticipata contestualmente al pagamento della 3 rata il tasso diventa usurario"*;
- in caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di fatto applicato, considerando tasso di mora (pari al tasso soglia) e penalità (del 30% sugli importi non pagati puntualmente), diviene usurario; tale penale viene applicata anche per un solo giorno di ritardo nel pagamento;
- secondo quanto deciso dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 350/13, il tasso di mora rientra tra le componenti che concorrono a determinare il tasso complessivo; di conseguenza, il tasso globale applicato al contratto *"fin dall'origine risulta essere 21,92%"*, ovvero *"superiore al tasso soglia previsto dalla legge per i contratti di prestito finalizzato per quel periodo pari a 16,56%"*.

Il ricorrente lamenta, inoltre, di non aver sottoscritto la polizza a garanzia del credito collegata al contratto di finanziamento. Alla luce delle irregolarità contestate, il ricorrente ha chiesto: i) *“la verifica del contratto in quanto risultano alcune anomalie che vedono violare alcuni principi”*; ii) *“l'applicazione ex art. 1815 cc in recupero di tutti gli interessi pagati”*.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente ha precisato quanto segue:

- nel 2012 il ricorrente sottoscriveva il contratto di prestito e *“contestualmente aderiva alla copertura assicurativa denominata SalvaRata”*;
- nel 2014, ha proposto al ricorrente una modifica unilaterale del contratto di finanziamento con decorrenza dal 15/07/2014, precisando che *“non saranno calcolati interessi di mora in caso di ritardo nei pagamenti. Per le posizioni cui è comminata la decadenza dal beneficio del termine l'attuale schema di penali è rimosso ed è prevista l'applicazione di interessi di mora”*. Dalla modifica, approvata ai sensi dell'art. 118 TUB, derivava che gli *“oneri previsti in caso di ritardo di pagamento e comminazione della decadenza dal beneficio del termine”* erano: i) per i ritardi di pagamento le seguenti spese: spese di sollecito; spese per interventi di recupero da parte di soggetti esterni; spese per interventi legali; ii) *“In caso di decadenza dal beneficio del termine”*: Interessi di mora sull'intero debito residuo calcolati al tasso (TAN) del contratto.
- dopo aver inviato reclamo in data 08/01/2015, il ricorrente con ulteriore comunicazione del 09/02/2015, *“chiedeva come attivare la copertura assicurativa a tutela della perdita del lavoro”*; fornita, però, la documentazione necessaria, l'intermediario resistente non ha ricevuto alcun riscontro;
- in data 20/04/2015 il ricorrente ha chiesto di *“accodare la rata 35”*, con scadenza al 16/04/2015, al 16/05/2016;
- il ricorrente *“non ha corrisposto alcun importo a titolo di interessi di mora o spese di recupero”*;
- la richiesta dell'applicazione del secondo comma dell'art. 1815 cc e di restituzione di quanto versato, è *“infondata”*; *“la tesi dell'equivalenza tra interessi moratori e interessi corrispettivi emerge come insostenibile (...) ne consegue che non può essere condiviso l'assunto (...) che il superamento da parte dei tassi moratori del tasso soglia, individuato con esclusivo riferimento agli interessi corrispettivi, comporti l'applicazione del disposto dell'art. 1815 2 c. cc”*;
- *“nel caso in cui la pattuizione degli interessi moratori appaia eccessiva o iniqua, la disciplina applicabile sarebbe quella di cui all'art. 1384 cc e, quindi, la riducibilità anche d'ufficio della clausola penale eccessiva, e non la nullità di cui all'art. 1815 c. 2 cc”*;
- *“il legislatore ha, in tal modo, equiparato, ai fini della verifica del superamento della soglia usura, la base di calcolo del tasso interesse usurario per il singolo contratto (così come definito dall'art. 644 c.p.), con l'operazione che porta alla rivelazione dei TEGM”*; di conseguenza, *“le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, incluse quelle per imposte e tasse da prendere in considerazione sono esattamente le stesse”*;
- *“per verificare nel caso concreto il superamento della soglia usura, non possono essere presi in considerazione gli addebiti aventi carattere meramente eventuale in quanto conseguenza dell'inadempimento di un obbligo”*;
- *“le modifiche apportate al contratto per effetto della comunicazione (...) del 09/05/2014, privano il ricorrente dell'interesse a sentire dichiarare la nullità di clausole che non vengono più applicate al contratto in essere”*.

DIRITTO

Privo di fondamento è, anzitutto, il richiamo (seppur implicito) del ricorrente ad una violazione sopravvenuta della tasso di usura. Come già evidenziato in più occasioni da questo Collegio la clausola del contratto di finanziamento che limita il rimborso in favore del cliente in sede di estinzione anticipata è inefficace, e più precisamente nulla e lo stesso ricorrente ne chiede, del resto, la disapplicazione: *“è evidente che una clausola contrattuale non può essere allo stesso tempo priva di effetti ad un fine e valida ed efficace ad altri fini. Né tale sorprendente esito può essere attribuito alla speciale disciplina di contrasto dell’usura, posto che ai sensi dell’art. 1, 1° co., D.L. 29/12/00 n. 394, di interpretazione autentica della L. 108/96, sono considerati usurari, ai fini di cui all’art. 644 cod. pen e dell’art. 1815 cod. civ., gli interessi che superano il limite di legge ‘nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento’; ove ‘promessi’ e ‘convenuti’ denota l’assunzione di obblighi che se non fosse per l’intervento della speciale disciplina in questione sarebbero validamente assunti”* (Collegio Milano, decisione n. 7447/2014)

Ciò chiarito, il Collegio, richiamato il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di verifica della usurarietà dei tassi di interessi applicati; ricordato che, al fine di dimostrare il superamento del tasso soglia non è affatto sufficiente compiere l’operazione aritmetica di sommare la cifra che indica il tasso di mora con la cifra che indica il tasso effettivo annuo, confrontare tale somma aritmetica con il tasso soglia del periodo e, da tale confronto, ricavare l’effetto giuridico dell’azzeramento di entrambi, essendo, al contrario *“evidente che la regola di diritto è tutt’altra”* (cfr. Collegio di Coordinamento nella decisione n. 1875/2014); considerato che la parte ricorrente ha lamentato l’usurarietà degli interessi applicati discostandosi dai principi affermati dalla citata pronuncia del Collegio di Coordinamento e dal costante orientamento dei Collegi ABF in materia; ritenuto che la doglianza relativa alla usurarietà dei tassi applicati non è fondata, il Collegio ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento. Deve, infatti, evidenziarsi che gli interessi di mora previsti dal contratto sottoscritto dal ricorrente sono comunque al di sotto della relativa soglia di usura (18,25%), calcolata secondo le indicazioni del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante i tassi di interesse effetti globali medi ai sensi della normativa sull’usura con riferimento al trimestre gennaio-marzo 2011 e dei chiarimenti di Banca d’Italia del 3 luglio 2013 sull’applicazione delle legge antiusura.

Ciò chiarito, il Collegio non può, tuttavia, fare a meno di rilevare che le previsioni negoziali relative agli oneri dovuti in caso di ritardo nei pagamenti e decadenza del beneficio del termine, come modificate dall’intermediario resistente ai sensi dell’art. 118 TUB, potrebbero dare luogo ad una penale eccessiva a carico del cliente, la cui nullità potrebbe essere rilevabile d’ufficio dal Collegio in virtù del combinato disposto degli artt. 33, secondo comma, lett. f) e 36 cod. cons. (v. tra le molte Collegio Milano, decisione n. 7507/2015). E’ previsto, infatti, che *“Per i ritardi di pagamento saranno addebitate al Cliente le seguenti spese: (...) spese per interventi di recupero da parte di soggetti esterni: 10% dell’importo scaduto per una rata insoluta, 15% per due rate insolte, 20% per tre rate insolte, 30% oltre tre rate insolte”*.

In circostanze analoghe a quella in esame, questo Collegio ha ritenuto *“applicabile il principio di diritto enunciato dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 1875 del 28 marzo 2014 (in una prospettiva richiamata, poi, anche nella decisione n. 3412/2014), che la valutazione della sproporzione non può prescindere dal rapporto quantitativo intercorrente tra tassi corrispettivi e tassi moratori: ‘infatti, benché i due tipi di tassi siano assai diversi tra loro per natura e funzioni, tuttavia entrambi incorporano la stima del sacrificio che il prestatore accetta di subire per trasferire una somma di denaro dalla propria sfera patrimoniale nella sfera di disponibilità altrui’. Di fronte alla rilevante*

sproporzione del meccanismo che stabilisce gli oneri economici in capo all'affidato in caso di ritardato o mancato pagamento, la conseguenza, tenuto conto della qualifica di consumatore del ricorrente, è da ricercare nell'applicazione dell'art. 33, comma 2, lett. f), cod. cons., a tenore del quale 'si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di (...) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo'; con l'ulteriore effetto di cui al successivo art. 36, comma 1: 'le clausole considerate vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto' (Collegio Milano, decisione n. 7638/2015). Le previsioni negoziali sopra richiamate, stabilendo l'importo dovuto all'intermediario a ristoro dei costi e delle spese sostenute per il recupero del credito (e, quindi, a ristoro di una parte del danno emergente in conseguenza del ritardo del soggetto affidato) definisce una penale ex art. 1384 c.c., che, in ragione del debito residuo al momento della sua eventuale attivazione, può risultare eccessiva e sproporzionata "rispetto al fine perseguito e alla misura del tasso corrispettivo" (Collegio Napoli, 6037/2014) e che in tale evenienza, per effetto del combinato disposto degli artt. 33 e 36 cod. cons., deve considerarsi nulla. Ciò nonostante, posta la formulazione delle previsioni negoziali ora in esame, una loro valutazione in questi termini non è, tuttavia, possibile prima della loro effettiva attivazione. L'eventuale eccessività o sproporzione delle misure forfettarie del 10%, 15%, 20% e 30% delle spese poste a carico del soggetto affidato deve essere, infatti, valutata sulla base del debito residuo (su cui la misura percentuale è parametrata), con la conseguenza che, a seconda del momento in cui si verifica il ritardo del debitore, tale misura potrà rivelarsi eccessiva e sproporzionata (e, quindi, per le ragioni sopra evidenziate, nulla) o, a seconda delle circostanze, congrua e, quindi, perfettamente efficace.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA